Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 3 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1939-XVII, n. 894.

Istituzione della « Cassa sottufficiali della Regia aeronautica ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1939-XVII, è istituita presso il Ministero dell'aeronautica una « Cassa sottufficiali della Regia aeronautica » alla quale è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare ai sottufficiali di carriera della Regia aeronautica, indipendentemente da quella che viene corrisposta ai marescialli dall'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

Alla Cassa sottufficiali è conferita personalità giuridica.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'aeronautica.

Agli effetti tributari si applicano alla Cassa sottufficiali, le disposizioni vigenti per la Cassa ufficiali istituita con la legge n. 35 del 4 gennaio 1937-XV.

Art. 2.

La Cassa sottufficiali è amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per l'aeronautica e di uno nominato dal Ministro per le finanze.

Il controllo sulle operazioni e sui bilanci della Cassa sottufficiali è affidato ad un Comitato di tre sindaci, nominati due dal Ministro per l'aeronautica e uno dal Ministro per le finanze.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il servizio di cassa è affidato alla Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Ufficio cassa) del Ministero dell'aeronautica.

Tutte le prestazioni per la Cassa sottufficiali sono gratuite.

Art. 3.

Alla Cassa sottufficiali sono inscritti di ufficio tutti i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) della Regia aeronautica. E' fatta eccezione per coloro che entro il 30 giugno 1940-XVIII, raggiungano i limiti di età per la cessazione dal servizio.

Art. 4.

I sottufficiali della Regia aeronautica inscritti alla Cassa sottufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'1 per cento sullo stipendio lordo o sulla paga lorda di diritto riferita ad anno.

Ai sottufficiali con stipendio o paga ridotti la ritenuta è operata sullo stipendio o paga lordi ridotti cui hanno diritto.

L'importo delle ritenute è corrisposto alla Cassa sottufficiali con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo alla « Cassa ufficiali ».

Art. 5.

I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra attività della Cassa sottufficiali, sono per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dell'indennità supplementare, impiegati subito in acquisto di titoli del Debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministero dell'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione.

Possono altresì essere impiegati in prestiti da concedere ai sottufficiali della Regia aeronautica iscritti alla Cassa sottufficiali nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per l'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa sottufficiali.

Art. 6.

L'indennità di cui all'art. 1 è dovuta ai sottufficiali di carriera della Regia aeronautica iscritti da almeno sei anni alla Cassa sottufficiali, che cessano dal servizio continuativo effettivo con diritto a pensione vitalizia ed è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

In caso di morte in servizio del sottufficiale, l'indennità supplementare a lui spettante è corrisposta alla vedova od agli orfani minorenni o, in mancanza alle orfane nubili maggiorenni, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'aeronautica.

Art. 7.

Agli iscritti che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia prima del compimento dei sei anni di iscrizione alla Cassa sottufficiali, o successivamente perchè nominati ufficiali

in servizio permanente effettivo o perchè trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato senza diritto a pensione, viene restituito l'ammontare delle somme versate per contributo obbligatorio.

Art. 8.

L'indennità supplementare è pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo o paga annua lorda di diritto ragguagliati ad anno, quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa sottufficiali, calcolando per anno intero le frazioni superiori a sei mesi

Il periodo di iscrizione alla Cassa sottufficiali trascorso nelle posizioni o nelle condizioni che importino sospensione dell'intero stipendio o paga non è computato ai fini della liquidazione.

Art. 9.

I limiti e la misura dell'indennità supplementare potranno essere variati dal Ministro per l'aeronautica in relazione alle disponibilità del bilancio ed agli oneri prevedibili in futuro, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa sottufficiali.

Art. 10.

La ritenuta di cui al precedente art. 4 ha inizio con decorrenza dal 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 19 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 895.

Disposizioni circa i canoni di affitto dei fondi rustici, a complemento dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, (convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486), sono aggiunte, per quanto riguarda i canoni di affitto dei fondi rustici, le seguenti.

Art. 2.

Quando il canone di affitto consiste in una data quantità e qualità di determinati prodotti agricoli è vietato, fino al 31 dicembre 1940-XIX, di aumentare la quantità di prodotti effettivamente corrisposta al 5 ottobre 1936, o di esigere che si corrisponda una qualità di prodotti superiore a quella corrisposta alla suddetta data.

Quando trattasi di canoni di affitto convenuti in denaro ma con riferimento, per la determinazione del loro ammontare, ai prezzi di determinate quantità e qualità di prodotti agricoli fissate in contratto, fermo rimanendo le quantità e qualità dei prodotti medesimi e il divieto di superarle, si applicano i prezzi degli stessi risultanti alle epoche di pagamento stabilite nei contratti individuali.

Negli altri casi nei quali sia stato convenuto un canone in danaro, è vietato aumentare la somma di denaro effettivamente corrisposta dall'affittuario al 5 ottobre 1936.

Art. 3.

Sino al 31 dicembre 1940-XIX è data facoltà ai prefetti del Regno di costituire speciali Commissioni presiedute dal presidente dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori e composte di un rappresentante della Federazione dei Fasci di combattimento, del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari con beni affittati, dei presidenti dei Sindacati provinciali degli affittuari conduttori e diretti coltivatori e di un rappresentante degli Enti pubblici locatori di fondi rustici, per l'esame di eventuali domande tendenti ad ottenere una revisione dei canoni di affitto in natura o con riferimento a generi, nei casi in cui, per l'eccezionale sfavorevole andamento stagionale, il danno subito dall'affittuario superi quello che può ritenersi essere il normale rischio di impresa, e nei casi in cui tali canoni, in conseguenza della loro particolare costituzione, risultino enormemente sperequati in rapporto alle caratteristiche produttive dei singoli fondi locati.

Le Commissioni, qualora riconoscano l'effettivo ed eccezionale danno subito dall'affittuario o la sperequazione del canone, potranno proporre una riduzione del canone stesso.

Il prefetto, con suo decreto, da comunicarsi alle parti interessate, stabilirà la misura della riduzione da accordarsi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — SOLMI — ROSSONI — GUARNERI — DI REVEL — LANTINI — ALFIERI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. 896.

Soppressione del ruolo degli architetti del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1933, relativo alla istituzione del ruolo degli architetti del R. Corpo del Genio civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo degli architetti del R. Corpo del Genio civile istituito col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1933, è soppresso.

Art. 2.

I vincitori dei concorsi per la nomina nei vari gradi del ruolo degli architetti, svolti ai sensi dell'art. 13 del Regio decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1933, saranno trasferiti nel ruolo degli ingegneri del R. Corpo del Genio civile, nei gradi corrispondenti a quelli ricoperti nel ruolo degli architetti.

Art. 3.

Per effetto di quanto disposto nel precedente art. 2 sono apportate le seguenti variazioni di posti negli organici dei ruoli degli ingegneri e dei geometri del Genio civile nonchè in quello del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie (gruppo *B*):

INDICAZIONE DEL RUOLO	Grado	Numero dei posti	
		in aumento	in diminuzione
Ingegneri del Genio civile (gruppo *A*)	VIII	2	—
	IX	—	1
	X	2	—
Geometri del Genio civile (gruppo *B*)	X XI	—	2
Ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie (gruppo *B*)	X XI	—	2

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1933, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 111. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1939-XVII, n. 897.
Aggiunta della « Stella al merito rurale » nell'elenco delle decorazioni stabilite dal R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1179.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1179, riguardante l'uso delle decorazioni da parte dei militari delle Forze armate dello Stato;
Ritenuto opportuno comprendere fra le decorazioni previste dall'art. 1 dell'anzidetto R. decreto la « Stella al merito rurale » istituita con R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1715;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle decorazioni elencate all'articolo 1 del R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1179, delle quali i militari delle Forze armate dello Stato sono autorizzati a far uso, quando ne siano insigniti, è aggiunta, sotto il n. 33, la « Stella al merito rurale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI
BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 110. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII, n. 898.
Norme circa l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre agli impieghi relativi a servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne, gli impieghi attinenti ai servizi di cui appresso, sono riconosciuti, nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato e degli enti od

istituti pubblici, particolarmente adatti per le donne, ai fini dell'assunzione e conservazione nei posti d'impiego civile di ruolo e in quelli relativi a personale non di ruolo assunto con la qualifica di contrattista o di avventizio ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100:

servizi di dattilografia, telefonia, stenografia, operazioni di statistica e di calcolo eseguite con mezzi meccanici;

servizi di raccolta e prima elaborazione di dati statistici;

servizi di formazione e tenuta di schedari;

servizi di lavorazione, stamperia, verifica, classificazione, contazione e controllo dei biglietti di Stato e di banca, dei vaglia e assegni bancari dell'Istituto di emissione e della carta destinata alle relative fabbricazioni;

servizi di biblioteca e di segreteria dei Regi istituti medi di istruzione classica e magistrale;

servizi delle addette a speciali lavorazioni presso la Regia zecca;

servizi delle maestre alle lavorazioni e delle applicate alle scritture nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 2.

La determinazione del quantitativo del personale femminile da adibire ai servizi indicati nel precedente articolo è stabilita, in relazione all'organico e al contingente dei quali detto personale fa parte, con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

La percentuale massima del 10 per cento stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per l'assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti od istituti pubblici, si riferisce al totale dei posti, risultanti dal complesso degli organici e dei contingenti del personale contrattista o avventizio di ciascun ufficio, ente od istituto dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ciascun Ministero, di ciascuna azienda autonoma, di ciascun ente od istituto pubblico e delle singole amministrazioni che ne dipendono, con esclusione dei posti riservati alle donne e di quelli ai quali le donne non sono ammesse per le disposizioni vigenti o non lo saranno dalle norme che verranno stabilite negli ordinamenti interni delle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, nonchè del quantitativo di personale femminile determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Con decreto del Ministro competente potrà essere stabilita la ripartizione fra i servizi dipendenti del quantitativo di personale femminile determinato ai sensi del precedente comma.

Per gli enti ed istituti pubblici detta ripartizione, quando necessaria, nonchè la determinazione del quantitativo di cui al precedente art. 2, è effettuata con provvedimento del competente organo dell'amministrazione.

Art. 4.

Oltre agli impieghi relativi a servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne, sono riconosciuti particolarmente adatti per le donne, nelle aziende private, gli impieghi:

di dattilografe, stenografe, stenodattilografe e telefoniste;

di annunciatrici addette alle stazioni radiofoniche;

di cassiere (limitatamente alle aziende con meno di 10 impiegati, anche se l'impiegata disimpegni altre mansioni, purchè siano prevalenti quelle di cassiera);

di addette alla vendita di articoli di abbigliamento femminile, articoli di abbigliamento infantile, articoli casalinghi, articoli da regalo, giocattoli, articoli di profumeria, generi dolciari, fiori, articoli sanitari e femminili, macchine da cucire;

di addette agli spacci rurali cooperativi dei prodotti dell'alimentazione, limitatamente alle aziende con meno di 10 impiegati;

di addette alla preparazione di lavori artistici nelle aziende di vendita delle macchine da cucire;

di addette alla distribuzione di materiale occorrente per le esecuzioni di lavori femminili nelle aziende di vendita;

di addette alla vendita nei magazzini a prezzo unico;

di sorveglianti negli allevamenti bacologici ed avicoli;

di direttrici dei laboratori di moda;

di addette alla prova di confezioni femminili nei laboratori di sartoria e di moda;

di addette ai riscontri delle note di spedizione nelle aziende di distribuzione giornalistica a carattere nazionale.

Art. 5.

La percentuale massima del 10 per cento stabilita dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per l'assunzione di donne in impieghi presso aziende private va riferita al totale degli impiegati occupati nelle aziende della stessa impresa, fatta esclusione del personale femminile addetto ai lavori di cui al precedente art. 4.

Le associazioni sindacali hanno facoltà di ridurre, mediante contratto collettivo di lavoro, la suddetta percentuale del 10 per cento nei riguardi dell'occupazione del personale femminile negli impieghi privati.

Limitatamente agli effetti del comma precedente, conservano efficacia le norme contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro che adottino una percentuale massima inferiore a quella suddetta del 10 per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 3 — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 giugno 1939-XVII.

Osservanza obbligatoria di Unificazioni UNI inerenti ai circuiti a sezione circolare ed a sezione lenticolare per aeromobili (Tabelle UNI n. 660 - 661).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 18 giugno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 660 - 1° ottobre 1937-XV: Tiranti a sezione circolare, da aeromobile - Tipi con R 90 e con R 120.

UNI 661 - 1° ottobre 1937-XV: Tiranti a sezione lenticolari, da aeromobile - Tipi con R 90 e con R 120.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal sesto mese dopo la pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno. E' tuttavia concesso il periodo di dilazione di un anno, a partire da tale data, per l'utilizzazione delle scorte.

Entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite ed acquistate per costituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni od Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddete unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità su costruzioni di serie che siano già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a impiegare tiranti integralmente conformi ai tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni di serie non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, o di rinnovo, a scopo di dotazione, per costruzioni esistenti, i tipi di tiranti preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

c) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, od il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (via Maresciallo Giardino, 2), Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

(2881)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 giugno 1939-XVII.
Osservanza obbligatoria di Unificazioni UNI inerenti alle carrucole per funi di comando da aeromobili (Tabelle UNI n. 662).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 18 giugno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato,

alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza della unificazione contenuta nella seguente tabella:

UNI 662 - 1° ottobre 1937-XV: Carrucole per funi di comando da aeromobile - Dimensioni e prescrizioni per l'impiego.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre da tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro questo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari, che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenza di perfetta intercambiabilità con costruzione di serie che siano già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a impiegare carrucole conformi ai tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni di serie non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo a scopo di dotazione, per costruzioni esistenti, i tipi di carrucole preesistenti non possono senza difficoltà essere sostituite con altre conformi ai tipi unificati;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente Decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (via Maresciallo Giardino, 2), Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1939-XVII.

Disciplina e misura dei contributi a titolo di rimborso spese per il servizio di amministrazione dei contingenti, svolto dalle Federazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale 12 giugno 1935 che attribuisce alle associazioni sindacali il servizio della ripartizione delle quote di contingenti di merci d'importazione;

Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Vista la deliberazione adottata dalla Confederazione dei Commercianti in data 6 marzo 1939 con cui, in relazione all'attività che le dipendenti Federazioni esplicano per il servizio di ripartizione delle quote di contingenti di merci, viene proposta l'applicazione di un contributo, a titolo di rimborso spese, a carico dei singoli commercianti rappresentati, che del servizio si avvalgono;

Riconosciuto che l'applicazione del contributo stesso serve a far fronte a spese di necessità nell'interesse collettivo delle categorie commerciali;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata in data 6 marzo 1939 dalla Confederazione Fascista dei Commercianti.

E' autorizzata l'applicazione di un contributo a carico dei singoli commercianti, rappresentati dalle Federazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti, che, attraverso il servizio svolto dalle predette Federazioni, sono ammessi al riparto delle quote di contingenti di merci da importare o da esportare.

Il contributo da destinare a titolo di rimborso spese per il servizio di amministrazione dei contingenti attribuito alle singole Federazioni ed alla Confederazione dei commercianti sarà, in base a tale fabbisogno, applicato in relazione al valore ed all'ammontare delle quote di contingenti assegnate alle Federazioni in una misura che non dovrà superare il 0,60% del valore dei contingenti stessi.

Il versamento del contributo è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore di conti designati per le singole Federazioni e vincolati alla Confederazione dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2886)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1939-XVII.

Applicazione e misura delle quote di maggiorazione dei contributi sindacali obbligatori, stabilite per l'anno 1939, per la partecipazione delle categorie rappresentate dalle Associazioni professionali all'Esposizione Universale di Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 316;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1939, a norma del citato R. decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 316, la quota d'aumento della misura dei contributi sindacali obbligatori e le modalità per l'applicazione dell'aumento stesso;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di maggiorazione dei contributi sindacali obbligatori, per la partecipazione delle categorie rappresentate dalle associazioni professionali alla Esposizione universale di Roma, sono stabilite per l'anno 1939 nelle seguenti misure:

L. 1 per i professionisti ed artisti, per gli artigiani senza dipendenti che operano in Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per i venditori ambulanti e per i lavoratori;

L. 2 per gli artigiani senza dipendenti che operano in Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

L. 4 per gli artigiani con dipendenti che operano in Comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti;

L. 6 per gli artigiani con dipendenti che operano in Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

10% dell'ammontare del contributo per i coltivatori diretti, per i commercianti aventi redditi fino a L. 100.000, per i dirigenti di aziende agricole industriali, commerciali e di credito ed assicurazione per gli agenti e subagenti di assicurazione ed agenti di credito, per gli esattori delle imposte dirette e per gli appaltatori delle imposte di consumo:

15% dell'ammontare del contributo per gli altri datori di lavoro e per le cooperative.

Art. 2.

L'esazione delle quote di cui al precedente articolo è effettuata:

a) per gli artigiani, per i venditori ambulanti, per i lavoratori del commercio, per le aziende ed i lavoratori del credito e dell'assicurazione e per le cooperative in occasione della riscossione dei contributi sindacali obbligatori dovuti per il 1939;

b) per i professionisti ed artisti, per gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura, per gli industriali (eccettuati gli artigiani) ed i lavoratori dell'industria e per i commercianti (eccettuati i venditori ambulanti) in occasione della riscossione dei contributi sindacali obbligatori per il 1940.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

(2887)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la via Emilia in località Ponte Taro per un tratto di circa 1300 metri e precisamente dall'incrocio della strada che conduce a Collecchio per Roma di Madregolo, all'incrocio dell'altra strada che conduce con andamento parallelo al Torrente Taro, a Medesano per le Ghiare;

ad est, la strada che, dalla via Emilia in località Ponte Taro conduce per Roma di Madregolo e Collecchio, nel tratto, dall'incrocio di essa con la via Emilia, all'incrocio con la strada di Vicofertile in località detta Mulino dei Notari;

a sud, la strada Parma-Vicofertile, dalla località Mulino de Notari fino all'incrocio col Rio Manubiola in località Boscone, da qui la strada per Casine Martinelli e da Casino Martinelli il guado del torrente Taro fino all'incrocio con la strada delle Ghiaie in località Casa Nuova Corradi;

ad ovest, la strada delle Ghiaie che da Medesano con andamento parallelo al Torrente conduce a Ponte Taro per le Ghiaie nel tratto da Casa Nuova Corradi fino all'incrocio colla via Emilia in prossimità del Ponte Taro;

Visti i decreti Ministeriali 29 maggio 1935, 3 agosto 1936, 17 marzo 1937 e 13 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 25 luglio 1934, 29 maggio 1935, 3 agosto 1936, 17 marzo 1937 e 13 maggio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni.

(2901)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1939-XVII.

Approvazione della tabella dei salari medi settimanali per le persone addette ai servizi familiari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6 comma quinto del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636;

Vista la proposta dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Ritenuta l'opportunità di riferire a una tabella di salari medi i contributi per le assicurazioni obbligatorie invalidità-vecchiaia, tubercolosi e nuzialità-natalità, per la categoria della persone addette ai servizi familiari;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'unita tabella dei salari medi settimanali per le persone addette, con qualsiasi denominazione, ai servizi familiari, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie invalidità-vecchiaia, tubercolosi e nuzialità-natalità, stabilite dalla tabella *B*) allegata al R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, avrà applicazione a decorrere dal 1° maggio 1939-XVII.

Roma, addì 24 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

Tabella dei salari medi settimanali per le persone addette ai servizi familiari.

	Comuni			
	Con più di 100.000 abitanti		Con meno di 100.000 abitanti	
	Salario medio settimanale	Contributo settimanale	Salario medio settimanale	Contributo settimanale
Uomini:				
a servizio intero.	48 —	5,40	36 —	4,10
a mezzo servizio	36 —	4,10	36 —	4,10
Donne:				
a servizio intero.	24 —	3 —	12 —	1,90
a mezzo servizio	12 —	1,90	12 —	1,90

p. *Il Ministro*: Ricci

(2928)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1939-XVII.

Applicazione e misure dei contributi sindacali dovuti per l'anno 1939 dagli iscritti all'Associazione nazionale bieticultori, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1938, relativo all'applicazione di un contributo sindacale a carico dei coltivatori di bietole, iscritti all'Associazione nazionale bieticultori, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale della detta Associazione, con la quale viene proposta l'applicazione del contributo sopracitato per l'anno 1939 nelle stesse misure dell'anno precedente; nonchè l'applicazione di un contributo straordinario annuo di L. 0,10 per quintale di bietole consegnate, da destinare al finanziamento di un zuccherificio in Tresigallo;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Riconosciuta l'opportunità, nell'interesse collettivo della categoria, di prorogare per l'anno 1939 le norme sull'applicazione del contributo previsto dal proprio decreto 8 agosto 1938 e di applicare il contributo straordinario di L. 0,10 per ogni quintale di bietole consegnate;

Decreta:

È prorogata per l'anno 1939 l'applicazione del decreto Ministeriale 8 agosto 1938, relativo alla determinazione delle misure del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Associazione nazionale bieticultori, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

È autorizzata inoltre per l'anno 1939 l'applicazione di un contributo straordinario a carico dei coltivatori di bietole iscritti all'Associazione nazionale bieticultori, nella misura di L. 0,10 per ogni quintale di bietole consegnate, da destinare al finanziamento di un zuccherificio in Tresigallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

(2856)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 140

del 26 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	18,95
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,6235
Norvegia (Corona)	4,4765
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	358,15
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,581
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	73,625
Id. 3,50 % (1902)	70,75
Id. 3,00 % Lordo	50,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,85
Id. Id. 5 % (1936)	94,70
Rendita 5 % (1935)	93,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,625
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Elenco N. 25.

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendite

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	112034	12940 —	Levi Lucia fu Ottavio, moglie di Levi *Alberto*, dom. a Firenze. Dotale.	Levi Lucia fu Ottavio, moglie di Levi *Abramo-Alberto* o *Alberto-Abramo*, dom. a Firenze. Dotale.
P. R. 3,50 %	303083	280 —	Cuniberti *Giuseppina* fu Giovanni-Battista moglie di Torchio Cesare, dom. a Calliano (Alessandria).	Cuniberti *Maria-Giuseppina-Angela* fu Gio-Battista moglie di Torchio Cesare-Carlo, dom. a Calliano (Alessandria).
P. R. 3,50 % (1934)	159379	143,50	Pisani *Paolo* fu Francesco minore sotto la p. p. della madre Amato *Amatantonia* di Vincenzo ved. Pisani, dom. a Molfetta (Bari).	Pisani *Angelo-Paolo* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Amato *Annantonia* di Vincenzo ved. Pisani, dom. a Molfetta (Bari).
Id.	179653	143,50	Bellucci *Maria-Teresa* di Nicola, sotto la p. p. del padre, dom. a S. Demetrio Corone (Cosenza).	Bellucci *Teresina* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	699504	787,50	Lattes *Amalia-Vittorina* di Raffaele, moglie di Levi Decio, dom. a Torino. Dotale.	Lattes *Vittorina-Amalia* di Raffaele o Raffael ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	682279 701690	35 — 10,50	Capobianco *Felicita* di Antonio, moglie di Guadagno Giuseppe, dom. a Fragneto Monforte (Benevento). Vincolato per dote.	Capobianco *Maria-Felice* di Antonio, moglie di Guadagno Giuseppe ecc., come contro.
Id.	682280 701689	35 — 7 —	Capobianco *Felicita* di Antonio, moglie di Guadagno Giuseppe, dom. a Fragneto Monforte (Benevento).	Capobianco *Maria-Felice* di Antonio, moglie di Guadagno Giuseppe, dom. a Fragneto Monforte (Benevento).
Id.	224136 278631	500,50 952 —	Polli *Zimosi* fu Giovanni, moglie di Carlo Marzio, dom. in Milano. Vincolato per dote.	Polli *Rosa-Maria-Zimosi-Cornelia* fu Giovanni, moglie di Marzio Carlo, dom. in Milano. Vincolato per dote.
Id.	307410	717,50	Polli *Zimosi* fu Giovanni, moglie di Marzio Carlo, dom. in Milano.	Polli *Rosa-Maria-Zimosi-Cornelia* fu Giovanni moglie di Marzio Carlo, dom. in Milano.
P. R. 3,50 % (1934)	133373	4200 —	Pignoli *Rica* di Mario, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Parma; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Barbieri Ida di Alfredo moglie di Pignoli Mario.	Pignoli *Enrica* di Mario, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Parma; vincolato di usufrutto ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	797704	7000 —	Terzi di Sissa *Manfredi-Luigi* di Giuliano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Rovato (Brescia).	Terzi di Sissa *Luigi-Manfredo* di Giuliano, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	500464	301 —	Grandis Maria-Angela detta Angiolina fu Benedetto ved. di Aimone Ubaldo, con usufrutto vitalizio senza fede di vita, a favore di Molineris *Maddalena* fu Giuseppe, ved. Aimone Giuseppe, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Grandis Maria-Angela detta Angiolina fu Benedetto ved. di Aimone Ubaldo con usufrutto vitalizio senza fede di vita, a favore di Molineris *Catterina-Maria-Maddalena* fu Giuseppe, ved. Aimone Giuseppe, dom. a Saluzzo (Cuneo).
Id.	25116	147 —	Alessi *Carlotta* di Mario, moglie di *Grisafi* Francesco di Giuseppe, dom. a Messina; vincolata.	Alessi *Maria-Carlotta* di Mario, moglie di *Crisafi* Francesco di Giuseppe, dom. a Messina; vincolata.
Id.	252750	301 —	Bertoldo *Arsilio* fu *Augusto*, minore sotto la p. p. della madre Tozzo, Amalia di Antonio vedova di Bertoldo *Augusto*.	Bertoldo *Ersilio* fu *Augusto-Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Tozzo Amalia di Antonio ved. di Bertoldo *Augusto-Luigi*.
P. R. 3,50 % (1934)	504100	1050 —	Malinconico Osvaldo di Alberto, *minore sotto p. p. del padre*, dom. a Nocera Inferiore (Salerno) vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Malinconico Alberto fu Federico, dom. a Nocera Inferiore (Salerno).	Malinconico Osvaldo di Alberto dom. a Nocera Inferiore (Salerno); usufrutto come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	401981	1585,50	Scavarda Carlo di *Mario-Felice*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Scavarda Carlo di *Felice-Mario*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.
Rendita 5 %	151125	250 —	Ambra *Errico* fu Errico, minore sotto la p. p. della madre Iannelli *Giuseppina*, dom. a Castellammare di Stabia.	Ambra *Enrico* o *Errico* fu Errico, minore sotto la p. p. della madre Iannelli *Donatina-Clementina-Giuseppina, vedova Ambra, rimaritata De Maio Gerardo*, dom. a Castellammare di Stabia.
P. R. 3,50 %	61610	154 —	Brianzoni *Caterina* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Colombo Luigia fu Giuseppe ved. Brianzoni, dom. a Milano; vincolato di usufrutto a favore di Colombo Luigia fu Giuseppe ved. Brianzoni dom. a Milano.	Brianzoni *Luigia-Caterina* fu Antonio: minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	825127	700 —	Sacerdote Emilio fu Lazzaro, dom. a Treviso, con usufrutto a Botto *Delfina* fu Evasio.	Come contro con usufrutto a Botto *Maria-Catterina-Delfina* fu Evasio.
P. R. 3,50 %	126787 135888	227,50 98 —	Boccardo Cipriano, Teresa, Francesco, *Ida* e Teodoro di Angelo-Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Campomorone (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Boccardo Angelo Lorenzo fu Cipriano.	Boccardo Cipriano, Teresa, Francesco, *Ada-Lina* e Teodoro di Angelo-Lorenzo, minori ecc., come contro.
Id.	131606	490 —	Eredità *Donato-Emilio-Gennaro* fu Nicola, dom. in Milano.	Eredità *Donato-Gennaro-Emilio* fu Nicola dom. in Milano.
Cons. 3,50 %	433335	56 —	Cavarero Caterina-Rosalia di Fiorenzo, minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura da *Perottino Marietta* fu *Pietro-Alessandro*, moglie di Cavarero Fiorenzo, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di detta *Perottino Marietta* fu *Pietro-Alessandro*.	Cavarero Caterina-Rosalia di Fiorenzo, minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura da *Perrotin Maria-Rosalia* fu *Alessandro* moglie di Cavarero Fiorenzo, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di detta *Perrotin Maria-Rosalia* fu *Alessandro*.
Id.	463331	35 —	Cavarero *Rosalia* di Fiorenzo, moglie di Prandi Giuseppe, figlia maggiorenne di *Perottino Marietta* fu *Pietro Alessandro* in Cavarero e prole nascitura di quest'ultima, dom. in Torino, eredi indivisi dei coniugi *Perottino Pietro-Alessandro* fu Giacomo e Carlo Caterina fu Battista, con usufrutto vitalizio a favore di detta *Perottino Marietta* fu *Pietro-Alessandro*.	Cavarero *Catterina-Rosalia* di Fiorenzo, moglie di Prandi Giuseppe, figlia maggiorenne di *Perrotin Maria-Rosalia* fu *Alessandro* in Cavarero e prole nascitura di quest'ultima, dom. in Torino, eredi indivisi dei coniugi *Perrotin Alessandro* fu Giacomo e Caffo Catterina fu Battista con usufrutto vitalizio a favore di detta *Perrotin Maria-Rosalia* fu *Alessandro*.
Id.	473818	14 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	495668	1533 —	Bruschi Lydia, Olga, Luigi e Carlo fu Orazio quali eredi indivisi, con usufrutto vitalizio a favore di Bruschi *Luigia* fu Carlo ved. Del Frate, dom. a Varese.	Bruschi Lydia, Olga, Luigi e Carlo fu Orazio quali eredi indivisi, con usufrutto vitalizio a favore di Bruschi *Maria* fu Carlo ved. Del Frate, dom. a Varese.
Cons. 3,50 %	23972	77 —	De Negri Bartolomeo di Antonio, dom. a Genova con usufrutto vitalizio a favore di De Negri Maria, *Felicina* e Marianna fu Agostino nubili, dom. in Genova.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di De Negri Maria *Bartolomea-Felice* e Marianna fu Agostino nubili, dom. in Genova.
Id.	23975	122,50	Come sopra, con usufrutto a favore di De Negri *Felicina* fu Agostino, nubile, dom. a Genova.	Come sopra, con usufrutto a favore di De Negri *Bartolomea-Felice* fu Agostino, nubile, dom. a Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	328572	115,50	Cafiero *Antonio* fu *Enrico*, minore sotto la p. p. della madre De Martino Cristina fu Giuseppe ved. Cafiero, dom. a Capri (Napoli.	Cafiero *Antonino* fu *Enrico* o *Errico*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	644308	35 —	Pagliano, Giuseppe di Fortunato dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Micera Michele di Francesco, dom. a Napoli.	Pagliano Giuseppe di Fortunato, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Napoli, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	272039	8288 —	Anfossc Guido fu Carlo, dom. in Torino.	Anfosso Guido fu Carlo *interdetto sotto la tutela di Mussa Teresio fu Luigi*, dom. in Torino.
Rendita 5 %	35273	1095 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	35274	345 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	35281	395 —	Anfosso Guido fu Carlo, dom. in Torino.	Anfosso Guido fu Carlo *interdetto sotto la tutela* di *Mussa Teresio fu Luigi*, dom. in Torino.
Id.	35282	735 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	35283	285 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	35284	315 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	444113	70 —	Carrabba *Antonietta* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Guarino Emma ved. Carrabba, dom. a Napoli.	Carrabba *Antonia* fu Giuseppe minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	138467	45,50	Merola Gerardo, minore sotto la tutela del nonno Merola Alfonso fu Lorenzo dom. a Caposele (Avellino).	Merola Gerardo *fu Michele* minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	21271	84 —	Nappi *Gilda* fu Nicodemo, minore sotto la p. p. della madre Corrado *Maria* di Donato ved. Nappi, dom. a Napoli.	Nappi *Elena-Egilda* o *Elena-Gilda* fu Nicodemo, minore sotto la p. p. della madre Corrado *Anna-Maria* di Donato ved. Nappi, dom. a Napoli.
Id.	379386	420 —	Come sopra, dom. a Cicciano (Napoli).	Come sopra, dom. a Cicciano (Napoli).
P. R. 3,50 %	107218	976,50	Limito Cesare fu Marco minore sotto la p. p. della madre *Suardi* Ida fu Francesco ved. Limito Marco, dom. in Milano.	Limito Cesare fu Marco minore sotto la p. p. della madre *Sovardi* Ida fu Francesco ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	356463	91 —	Gargiulo Clelia fu Andrea, nubile dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a Cafiero *Laura* fu Pasquale ved. Gargiulo Andrea.	Come contro con usufrutto vitalizio a Cafierò *Maria-Laura* fu Pasquale ved. di Gargiulo Andrea, *moglie in seconde nozze di Gargiulo Domenico*.
Cons. 3,50 % (1906)	268639	304,50	Massobrio Rosa di Giuseppe, moglie di Ragalzi *Arturo-Gerolamo*, dom. in Alessandria, vincolato per dote.	Massobrio Rosa di Giuseppe moglie di Ragalzi *Gerolamo-Arturo-Giovanni-Nicola* dom. in Alessandria; vincolato per dote.
P. R. 3,50 %	59668	493,50	Massobrio Rosa di *Michele Giuseppe*, moglie di *Regalzi Arturo* fu Vincenzo, dom. in Alessandria; vincolato per dote.	Massobrio Rosa di *Giuseppe* moglie di *Ragalzi Gerolamo Arturo-Giovanni-Nicola* fu Vincenzo dom. in Alessandria; vincolato per dote.
Id.	207391	154 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	212820	147 —	Massobrio Rosa di Giuseppe moglie di *Ragalzi Arturo*, dom in Alessandria; vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	215188	80,50	Massobrio Rosa di *Michele Giuseppe*, moglie di *Regalzi Arturo* fu Vincenzo, dom. in Alessandria, vincolato per dote.	Come sopra.
Id.	309054	133 —	Massobrio Rosa di *Michele Giuseppe*, moglie di *Ragalzi Arturo*, dom. in Alessandria; vincolato per dote.	Come sopra.
Id.	22008	1645 —	Ghirardi Luigia fu Giovanni, moglie di Azzoni *Federico* di Lazzaro dom. a Milano; vincolato per dote.	Ghirardi Luigia fu Giovanni, moglie di Azzoni *Antonio-Camillo-Ernesto-Federico* di Lazzaro, dom. a Milano; vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	70541	52,50	Monti Natalina fu *Antonio* minore sotto la tutela di Monti Costantino fu Giuseppe, dom. a Saronno (Milano).	Monti Natalina fu *Carlo-Antonio*, minore ecc., come contro.
Obblig. Venezie 3,50 %	1507	14 —	Zadra *Maria-Lavinia* fu Guido, minore sotto la tutela dell'ava materna Manzioli Ada dom. in Vidor (Treviso).	Zadra *Lavinia-Maria* fu Guido, minore ecc., come contro.
Id.	1513	6300 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1514	2590 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1533	577,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1534	1137,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2088	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2633	147 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Obblig. Venezia 3,50%	2739	1155 —	Zadra *Maria-Lavinia* fu Guido, minore sotto la tutela dell'ava materna Manzioli Ada, domiciliata in Vidor (Treviso).	Zadra *Lavinia-Maria* fu Guido, minore ecc., come contro.
Id.	2740	2712,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3003	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3367	38,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	336204	168 —	Allegro Giovanna fu Dante minore sotto la p. p. della madre Matarrese *Concetta* di Giovanni ved. Allegro, dom. a Lecce.	Allegro Giovanna fu Dante minore sotto la p. p. della madre Matarrese *Provvidenza-Maria* di Giovanni ved. Allegro dom. a Lecce.
Id.	257935	35 —	Negri Antonio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Mazzocca Anna* vedova di Negri Antonio, dom. a Marigliancella (Napoli).	Negri Antonio fu Antonio minore sotto la p. p. della madre *Mazzocchi Santa* vedova ecc., come contro.
Id.	365296	164,50	Cagnoni Emilio, Carlo, Bambina e Marietta fu Giacomo, eredi indivisi, dom. ad Arnate frazione di Gallarate (Milano).	Cagnoni Emilio, Carlo, Bambina e Marietta fu Giacomo, *assenti sotto la curatela dell'avvocato Alfredo Sardella*, eredi indivisi, dom. ad Arnate frazione di Gallarate (Milano).
Rendita 5% (1935)	40058	30 —	*Matoli* Pietro fu Vincenzo dom. a Parma.	*Maroli* Pietro fu Vincenzo dom. a Parma.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2324)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 marzo 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori avv. Francesco Ventriglia e Michele Sorgente sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, con sede in Piedimonte d'Alife (Benevento), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

(2861) V. AZZOLINI

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor Giovanni Matera è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, con sede in Piedimonte d'Alife (Benevento), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

(2862) V. AZZOLINI

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » in liquidazione, con sede nel comune di Cascia (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-V, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 agosto 1936-XIV, con il quale si è provveduto alla revoca della autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia, con sede nel comune di Cascia (Perugia), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 15 novembre 1937-XVI, col quale si è nominato il dott. Luigi Altieri commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario;

Dispone:

Il rag. Dario Morelli fu Giulio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo

unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Luigi Altieri.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2863)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pietrasanta (Lucca).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori Angelo Morigliani e geom. Ernesto Botti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2864)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Pietrasanta (Lucca)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor dott. Alberto Silicano è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2865)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Vitulano (Benevento), Monte S. Angelo (Foggia), Ortanova (Foggia), Rignano Garganico (Foggia) e Troia (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Mazzella Ferdinando fu Nicola, per la Cassa comunale di credito agrario di Vitulano (Benevento);

Renzulli Matteo di Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Angelo (Foggia);

Di Conza Pietrantonio di Michele, per la Cassa comunale di credito agrario di Ortanova (Foggia);

Ricci Matteo Giuseppe fu Pasquale, per la Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia);

Iamele Guido fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Troia (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2866)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 39 posti di capo ufficio statistica nel ruolo degli uffici provinciali delle corporazioni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, col quale alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni sono aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa e successive modificazioni ed il R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Vista la nota 17 dicembre 1937, n. 1908-XV/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 39 posti di capo ufficio statistica di 3ª classe (grado 8°, gruppo *A*) nel ruolo dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali delle corporazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari dei ruoli statali degli Uffici provinciali delle corporazioni appartenenti al gruppo *A*, di grado 9°, che da almeno tre anni abbiano rivestito la posizione considerata corrispondente al grado conseguito nell'inquadramento in detti ruoli, i funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo *A* e del grado 8°, o del grado 9° con almeno tre anni di anzianità in quest'ultimo grado, nonchè i capi di uffici statistici di Enti locali od Enti parastatali, i quali comprovino di possedere il diploma di laurea e di avere altresì un'anzianità nel grado attuale di almeno otto anni.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio - Servizio centrale dei Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni) non oltre il termine di 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri Uffici, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1) documento comprovante il titolo di studio posseduto con le votazioni riportate;

2) diploma di abilitazione nelle discipline statistiche, conseguito ai sensi del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, e successive modificazioni;

3) lo stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio debitamente legalizzato;

4) copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio;

5) documenti da cui risultino le eventuali benemerenze militari e politiche;

6) certificato da rilasciarsi su carta legale del segretario dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il ricorrente, dal quale risulti la appartenenza del medesimo, ai Fasci di combattimento per l'anno XVII;

7) fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

8) ogni altro documento che il candidato ritenga produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Statistica generale; statistica demografica, statistica economica.

2) Economia politica generale e corporativa.

Prove orali:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno fornito oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) Diritto civile, in particolare delle obbligazioni.
2) Diritto commerciale.
3) Diritto amministrativo.
4) Diritto corporativo.
5) Legislazione sui Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 6.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalle somme della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

La graduatoria dei candidati sarà formata sommando la votazione complessiva ottenuta nelle prove di esami e la votazione conseguita nella valutazione dei titoli in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8, della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2479; per la ripartizione dei posti le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e delle norme del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso è formata dai componenti la Commissione di cui all'art. 12 del R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639, nonchè dal prof. Lasorsa Giovanni della Regia università di Catania.

Funzionerà da segretario il cav. dott. Bazzichelli Giuseppe, capo sezione, ed in sua sostituzione il cav. dott. Alberto De Rosa, capitano del Regio esercito in servizio presso il Ministero.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(2925)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica del comune di Portorecanati

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 9, 50 e 68 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, num. 281;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli bandito dal prefetto di Macerata con decreto n. 9667 del 15 aprile 1939-XVII, per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Portorecanati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è come appresso costituita:

Presidente: Vacca dott. Arturo, vice prefetto;

Membri: Frongia dott. Mario, medico provinciale; Gusso professor Aldo, libero docente in clinica ostetrica; Pallucchini dott. Amato, libero esercente specializzato in ostetricia; Bertini Alba, ostetrica condotta;

Segretario: Sciacca dott. Arnaldo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede presso la Prefettura di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2926)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria generale del concorso a sei posti di applicato tecnico in prova nel ruolo dei servizi sussidiari.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1938-XVI col quale fu indetto un concorso per esami a sei posti di applicato tecnico in prova nel ruolo dei servizi sussidiari (gruppo *C*);

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1939-XVII, con il quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Interministeriale 10 maggio 1939-XVII col quale furono aggregati alla predetta Commissione esaminatrice gli esaminatori speciali per le lingue estere;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a sei posti di applicato tecnico in prova nel ruolo dei servizi sussidiari (gruppo *C*), indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1938-XVI:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Corvisieri Giuseppe Tullio . .	8,125	8,50	16,625
2	Gigante Luigi	7,90	8	15,90
3	Mannucci Loris	7,625	7,96	15,585
4	Casale Pietro	7	8	15
5	Caiafa Giammaria	7,75	7,10	14,85
6	Caudullo Giuseppe	7,10	6,95	14,05
7	Bardellini Guglielmo	7,50	6,50	14
8	Ruggiero Osvaldo	7	6,60	13,60
9	Sarti Giuseppe	7	6,50	13,50
10	Businco Angelo	7,15	6	13,15

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Corvisieri Giuseppe Tullio (coniugato)	8,125	8,50	16,625
2	Gigante Luigi	7,90	8	15,90
3	Mannucci Loris (coniugato) .	7,625	7,96	15,585
4	Casale Pietro	7	8	15
5	Caudullo Giuseppe (avventizio)	7,10	6,95	14,05
6	Bardellini Guglielmo (coniugato)	7,50	6,50	14

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Caiafa Giammaria	7,75	7,10	14,85
2	Ruggiero Osvaldo	7	6,60	13,60
3	Sarti Giuseppe	7	6,50	13,50
4	Businco Angelo	7,15	6	13,15

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ALFIERI

(2940)

REGIA PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

(*Omissis*).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per un posto di medico-condotto del comune di Naro, bandito con decreto del 15 febbraio 1936:

1) Dott. Burgio Ignazio . . . . . punti 51,27/100
2) Dott. Principato Mario . . . . . » 46,90/100
3) Dott. Contino Salvatore. . . . . . » 44,90/100

E' revocato il decreto n. 26802 del 3 novembre 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma dell'art. 23 del Regio decreto 11 maggio 1935, n. 281.

Agrigento, addì 9 giugno 1939-XVII

Il Prefetto.

(2710)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Burgio Ignazio è dichiarato vincitore del concorso per medico condotto del comune di Naro, bandito con decreto 15 febbraio 1936.

Il podestà di Naro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Agrigento, addì 9 giugno 1939-XVII

Il Prefetto.

(2712)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.